



*Ministero delle Attività
Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n.1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n.393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 15;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 concernente la disciplina dei procedimenti relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 1996, n.354, concernente il regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 8 che disciplina l'attività di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il D.P.C.M. 4 agosto 1999, recante l'approvazione del piano per le cessioni degli impianti dell'Enel S.p.A., di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e delle relative modalità di alienazione;

VISTO il decreto di questo Ministero 7 gennaio 1993, con il quale l'ENEL S.p.A. è stata autorizzata ad eseguire gli interventi per il risanamento ambientale della centrale termoelettrica sita nel territorio dei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo;

VISTO il decreto di questo Ministero 17 maggio 2000 con il quale, tra l'altro, è stata volturata ad ELETTRON S.p.A., società del gruppo ENEL, la titolarità delle autorizzazioni concernenti alcune centrali termoelettriche, tra cui la centrale termoelettrica sopra menzionata;

VISTA l'istanza documentata del 20 settembre 2000 con la quale ELETTRON S.p.A. ha chiesto per la centrale in parola l'autorizzazione alla trasformazione in ciclo combinato di tre delle quattro sezioni, ciascuna della potenza di 320 MW, mediante l'installazione di tre turbogas da 250 MW circa ciascuno, previa verifica delle condizioni di non assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art.6, comma 7), del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTO l'esito della verifica di applicabilità della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da ELETTRON S.p.A., formalizzato con le note n. 4461/VIA/A.0.13.B. e n. 6781/VIA/A.0.13.B., rispettivamente del 10 aprile 2001 e 15 giugno 2001;

ATTESO che il Ministero dell'Ambiente ha, tra l'altro, ritenuto che *"non sussistono fattori che possano causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da rendere necessaria, per l'intervento in esame la procedura di VIA"*, purché siano rispettate le prescrizioni indicate nella verifica medesima;

VISTA la richiesta in data 17 maggio 2001, n. 212417, con la quale è stato chiesto il parere di tutte le Amministrazioni interessate;

VISTI i pareri favorevoli, previa osservanza delle prescrizioni ed indicazioni in essi riportate, formulati dalla Regione Lombardia e dal Dicastero della Salute, rispettivamente con note n. T1.2001.29861 del 16 ottobre 2001 e n. 400-VIII/8.7/4656 dell'11 dicembre 2001;

CONSIDERATO che al fine di acquisire i pareri non ancora pervenuti è stata indetta una Conferenza di servizi per il 12 dicembre 2001;

VISTO il resoconto verbale, conclusivo della citata Conferenza di servizi, nel quale è stata formalizzata l'unanime determinazione di assentire alla richiesta dell'ELETTRON, previo rispetto delle prescrizioni ed indicazioni dettate al riguardo nonché dell'inoltro delle precisazioni in ordine alle richieste avanzate dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e dal GRTN S.p.A., tra cui in particolare l'individuazione puntuale dei tempi di fermata delle attuali sezioni termoelettriche;

TENUTO CONTO della cessione sul mercato da parte dell'ENEL, a settembre 2001, della società ELETTRROGEN, in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. 79/99, ad una cordata di società acquirenti di cui è capofila il gruppo iberico ENDESA;

VISTA la richiesta in data 8 gennaio 2002, con la quale la società ENDESA Italia S.r.l., nel comunicare la fusione mediante incorporazione della ELETTRROGEN S.p.A. nella medesima società ENDESA Italia S.r.l., chiede, tra l'altro, che le venga intestato il presente provvedimento;

PRESO ATTO, altresì, delle precisazioni fornite in data 8 gennaio 2002 dalla predetta ENDESA Italia S.r.l. al Dicastero dell'Ambiente e Tutela del Territorio nonché al GRTN S.p.A.;

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna osservazione in ordine sia al resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, trasmesso a tutte le Amministrazioni interessate in data 21 dicembre 2001, sia alle precisazioni inoltrate dalla società ENDESA Italia S.r.l. e, pertanto, il procedimento amministrativo in essere è da ritenersi favorevolmente concluso.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La società ENDESA Italia S.r.l., con sede in Roma e cod.fisc. 13239230157, è autorizzata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alla **trasformazione in ciclo combinato della propria centrale termoelettrica sita nel territorio dei comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi, mediante l'installazione di tre turbine a gas di taglia 250 MW ciascuna, nonché al loro successivo esercizio.**

L'ENDESA Italia S.r.l. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisorie nonché tutti gli interventi di demolizione delle opere o di rimozione di apparecchiature esistenti che si rendessero necessari per l'attuazione del suddetto progetto; dette opere saranno realizzate nel sito indicato nella corografia unita al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Ogni sezione turbogas di taglia 250 MW deve rispettare per ogni condizione di esercizio, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15%:

NO_x (espressi come NO₂)	50 mg/Nm³
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm³

L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale.

2. I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo e avviamento della durata di sei mesi, decorrente dalla data indicata nella comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR 203/88, i predetti limiti sono da riferire ad una media giornaliera;

3. Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n. 176/90 – S.O. n. 51;

4. L'impresa deve effettuare le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio, di ossidi di azoto (come NO₂) e monitorare i valori del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;

5. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;

6. L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;

7. L'esercente, entro diciotto mesi dalla notifica del presente decreto, deve presentare ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Lombardia, alla Provincia di Lodi e ai Comuni di Tavazzano con Villavesco e di Montanaso Lombardo un progetto per l'attivazione di una rete di monitoraggio biologico;

8. L'esercente, all'atto della messa in esercizio commerciale delle tre sezioni trasformate in ciclo combinato, deve presentare ai Dicasteri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Lombardia ed ai Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo una proposta tecnico-economica di adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili a quella data, al fine del rispetto di un valore obiettivo per le emissioni di ossidi di azoto di 30 mg/Nm³, calcolato come valore medio giornaliero, da conseguire entro successivi tre anni;

9. Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Servizio VIA con la nota n. 4461/VIA/A.0.13.B. del 10 aprile 2001, nonché alle prescrizioni formulate dalla Regione Lombardia con la nota n. T1.2001.29861 del 16 ottobre 2001;

10. L'esercente deve predisporre il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini dell'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi nonché, in fase realizzativa, munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le nuove strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota;

Art. 3

I lavori di realizzazione delle tre sezioni dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio, in coerenza con il programma di massima previsto per la realizzazione dell'iniziativa, nel secondo trimestre dell'anno 2004 e terminano nell'ultimo trimestre dell'anno 2006. Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88. La cessazione dall'esercizio delle tre sezioni termoelettriche corrispondenti avverrà a partire dal luglio 2004, con un passo di circa tre mesi per ciascuna sezione. Il riavvio di ciascuna delle sezioni trasformate in ciclo combinato avverrà dopo 22 mesi dalla fermata della corrispondente sezione termoelettrica.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio del nuovo impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, ENDESA Italia S.r.l. trasmette al Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto è altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione, Provincia e Comuni territorialmente interessati.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li 29 GEN. 2002

IL DIRETTORE GENERALE
(Tullio M. FANELLI)





Oggetto: Centrale di Ivrea e Montanago
 PROGETTO DI TRASFORMAZIONE IN CICLO COMBINATO
 DELLE SEZIONI 5, 6 E 7

Electrogen
 Area tecnica

COROGRAFIA

TZ.CD.00.000.DIA.001

Scala 1:25.000

File

Fig. C.2.5



N° 003/2002 MD

*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni con la legge del 9 aprile 2002, n.55;

VISTO il decreto N°002/2002 del 29 gennaio 2002 con il quale la ENDESA Italia S.r.l., con sede in Roma e cod.fisc.13239230157, è stata autorizzata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla trasformazione in ciclo combinato della propria centrale termoelettrica sita nel territorio dei comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi, mediante l'installazione di tre turbine a gas di taglia 250 MW ciascuna, nonché al loro successivo esercizio;

VISTA l'istanza, in data 13 marzo 2002, con la quale la ENDESA Italia S.r.l., con sede in Roma, Via G. Mangili, 9, cod.fisc.13239230157, ha richiesto l'autorizzazione alla modifica del progetto di trasformazione già autorizzato, ai sensi del D.L. n.7 del 7 febbraio 2002, consistente:

- installazione delle turbine a gas e della relativa caldaia a recupero a fianco dell'esistente "sala macchine";
- alimentazione della turbina a vapore della esistente sezione termoelettrica n.5 mediante due nuove caldaie a recupero;
- fermata della esistente sezione termoelettrica n.7 al termine degli interventi di trasformazione;
- realizzazione di un camino a canna tripla, dell'altezza di 130 m, in luogo del previsto camino a canna singola e dell'esistente ciminiera, dell'altezza di 250 m, che sarà abbattuta;

VISTA la nota di questo Dicastero del 18 aprile 2002 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi per il giorno 8 maggio 2002;

lett
Am

VISTO il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, nel quale è stata formalizzata l'unanime determinazione, delle Amministrazioni presenti, di assentire alla richiesta dell'ENDESA Italia S.r.l.;

CONSIDERATO che il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, è stato trasmesso, per via fax, a tutte le Amministrazioni interessate in data 20 giugno 2002 e che, nel termine previsto dalla legislazione vigente, sono pervenuti i pareri favorevoli della Provincia di Lodi, espresso con nota del 22 luglio 2002, e del Comando 1^a Regione Aerea del Ministero della Difesa subordinato all'osservanza, in fase di realizzazione, della disposizioni contenute nella circolare concernente "Segnalazioni di ostacoli al volo a bassa quota" (n.146/349/4422 del 9 agosto 2000);

CONSIDERATO che con le note del 16 luglio 2002, prot.n.7120, e del 18 luglio 2002, prot.n.3429, i Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo hanno inviato le delibere dei rispettivi Consigli Comunali, n.27 del 12 luglio 2002 e n.19 del 17 luglio 2002 che, pur confermando il favorevole accoglimento della variante proposta dell'ENDESA Italia S.r.l., avanzano delle ulteriori osservazioni e condizioni alle quali collegare il provvedimento di autorizzazione;

VISTE la nota del 2 agosto 2002 di questo Dicastero inviata, via fax, ai Comuni suindicati e le note del 6 agosto 2002, prot.n.7895 e n. 3749, con le quali i Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, nel far presente che era in corso di definizione una Convenzione tra la Società e gli Enti locali per regolare i temi oggetto delle delibere sopracitate, hanno comunque rappresentato la disponibilità ad un incontro per meglio spiegare la loro posizione;

VISTA la nota di questo Dicastero del 7 agosto 2002 con la quale è stata indetta la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi per il giorno 10 settembre 2002;

VISTO il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, trasmesso, via fax, l'11 settembre 2002 a tutte le Amministrazioni interessate;

VISTA la nota del 30 settembre 2002, prot.n.9825, con la quale il Comune di Tavazzano con Villavesco, assente alla Conferenza di Servizi, ha comunicato di non avere nulla da osservare;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, della Regione Lombardia, inviato con nota del 4 settembre 2002, espresso con Deliberazione Consiliare n.VII/9406 del 14 giugno 2002, nonché il parere favorevole dell'Agenzia delle dogane-UTF Milano inviato con nota del 10 settembre 2002 prot.n.72650/UCT/R;

CONSIDERATO quindi favorevolmente concluso il procedimento amministrativo in parola e tenuto conto che la variante realizzativa presentata consentirà, tra l'altro, una riduzione dei tempi di fermata degli impianti esistenti;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La ENDESA Italia S.r.l., con sede in Roma, Via G. Mangili, 9, cod.fisc.13239230157, è autorizzata a realizzare la trasformazione in ciclo combinato della propria centrale termoelettrica sita nel territorio dei comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi, oggetto dell'autorizzazione N°002/2002 del 29 gennaio 2002, secondo le modalità esposte con la domanda del 13 marzo 2002 di cui in premessa ed alle condizioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2

I lavori di realizzazione delle due sezioni dell'impianto a ciclo combinato avranno luogo con la seguente tempistica:

- la sezione n.5 sarà indisponibile per l'esercizio dall'ottobre 2003 a luglio 2004;
- la sezione n.6 sarà indisponibile per l'esercizio dall'ottobre 2004 a giugno 2005;
- la sezione n.7 sarà fermata al rientro della sezione n.6.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni formulate dalla Regione Lombardia con la Deliberazione Consiliare n.VII/9406 del 14 giugno 2002 nonché, fatto salvo quanto sopra indicato, delle prescrizioni e degli obblighi riportati nel provvedimento N°002/2002 del 29 gennaio 2002.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li

8 NOV. 2002

IL DIRETTORE GENERALE
(Alessandro ORTIS)

